



REGOLAMENTO

per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'istituzione scolastica

Anno scolastico 2026/2027

*In conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), alla Legge 23 settembre 2025, n. 132
e alle Linee guida MIM allegate al D.M. n. 166 del 9 agosto 2025*

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. ____ del ____/____/____
Sentito il Collegio dei Docenti — verbale n. ____ del ____/____/____

Sommario

Premessa	3
Titolo I — Principi generali, finalità e definizioni	3
Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 — Riferimenti normativi	3
Art. 3 — Definizioni.....	4
Art. 4 — Principi fondamentali	4
Art. 5 — Finalità	5
Titolo II — Governance e responsabilità	5
Art. 6 — Responsabilità della comunità scolastica	5
Art. 7 — Gruppo di lavoro sull'Intelligenza Artificiale.....	5
Titolo III — Utilizzo dell'IA da parte dei docenti	5
Art. 8 — Principi d'uso didattico e professionale.....	5
Art. 9 — Progettazione, materiali e trasparenza	5
Art. 10 — Valutazione e sorveglianza umana	6
Art. 11 — Usi non consentiti per il personale docente.....	6
Titolo IV — Utilizzo dell'IA da parte degli studenti	6
Art. 12 — Principi d'uso per gli studenti	6
Art. 13 — Usi consentiti	6
Art. 14 — Usi non consentiti e integrità scolastica	6
Art. 15 — Dichiarazione d'uso dell'IA negli elaborati.....	7
Art. 16 — Uso nelle verifiche e nelle valutazioni	7
Titolo V — Utilizzo dell'IA da parte del personale ATA e amministrativo	7
Art. 17 — Uso nei processi organizzativi e amministrativi.....	7
Art. 18 — Limiti, riservatezza e supervisione.....	7
Titolo VI — Protezione dei dati personali e tutela dei minori.....	8
Art. 19 — Tutela dei dati personali	8
Art. 20 — Minori e consenso	8
Art. 21 — Divieto di immissione di dati personali e riservati.....	8
Art. 22 — Sistemi ad alto rischio e valutazione d'impatto.....	8
Titolo VII — Sicurezza, strumenti ammessi e pratiche vietate	8
Art. 23 — Strumenti e piattaforme ammesse.....	8
Art. 24 — Sicurezza informatica	9
Art. 25 — Pratiche di IA vietate	9
Titolo VIII — Formazione e alfabetizzazione all'IA.....	9
Art. 26 — Formazione del personale	9
Art. 27 — Alfabetizzazione degli studenti.....	9
Titolo IX — Violazioni e conseguenze.....	10
Art. 28 — Violazioni da parte degli studenti	10
Art. 29 — Violazioni da parte del personale	10
Titolo X — Disposizioni finali.....	10
Art. 30 — Monitoraggio e aggiornamento	10
Art. 31 — Entrata in vigore e pubblicità	10
Allegato A — Usi dell'IA consentiti e non consentiti per gli studenti	11
Allegato B — Modello di dichiarazione d'uso dell'IA	12
Allegato C — Informativa sintetica per le famiglie	13

Premessa

L'Istituto di Istruzione Superiore «R. Piria» di Rosarno riconosce l'intelligenza artificiale (IA) come una delle trasformazioni tecnologiche più rilevanti del nostro tempo, capace di incidere profondamente sui processi di apprendimento, di insegnamento e di gestione amministrativa. L'IA offre opportunità significative per la personalizzazione della didattica, l'inclusione, l'efficienza dei servizi e lo sviluppo di competenze fondamentali per il futuro degli studenti; al tempo stesso pone questioni delicate in materia di equità, tutela dei dati personali, integrità dei percorsi valutativi, spirito critico e responsabilità.

Il presente Regolamento definisce i principi, le regole e le responsabilità per un uso consapevole, etico, sicuro e conforme alla normativa vigente dei sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Istituto, da parte di tutta la comunità scolastica. Esso si ispira al principio della centralità della persona nel processo educativo e al principio della sorveglianza umana, in base ai quali la tecnologia resta sempre uno strumento al servizio delle finalità pedagogiche e non un sostituto della relazione educativa e della responsabilità professionale del personale scolastico.

Il Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e si coordina con il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF, la Politica d'uso accettabile delle tecnologie (PUA) e la documentazione in materia di protezione dei dati personali.

Titolo I — Principi generali, finalità e definizioni

Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti di intelligenza artificiale nelle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'I.I.S. «R. Piria» di Rosarno.
2. Il Regolamento si applica a tutti i componenti della comunità scolastica, in relazione alle rispettive funzioni: gli studenti e le studentesse, il personale docente, il Dirigente scolastico e il personale ATA. Costituisce inoltre riferimento informativo per le famiglie e per gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Il Regolamento si applica all'uso di sistemi di IA effettuato nell'ambito delle attività scolastiche, con strumenti dell'Istituto o personali, in presenza e a distanza, anche quando l'utilizzo avvenga al di fuori dei locali scolastici ma sia funzionale ad attività didattiche o istituzionali.

Art. 2 — Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato in conformità, tra l'altro, alle seguenti fonti:

- Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale («AI Act»), con particolare riguardo agli obblighi di alfabetizzazione (art. 4), alle pratiche di IA vietate (art. 5) e ai sistemi ad alto rischio in ambito di istruzione e formazione professionale (Allegato III);
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (in vigore dal 10 ottobre 2025), con particolare riferimento ai principi generali e alle disposizioni in materia di minori e di formazione;

- Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, allegate al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 166 del 9 agosto 2025, elaborate anche con il contributo del Garante per la protezione dei dati personali;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come successivamente modificato;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 in materia di valutazione; Legge 29 maggio 2017, n. 71 (prevenzione del cyberbullismo) e Legge 20 agosto 2019, n. 92 (insegnamento dell'educazione civica);
- Piano Nazionale Scuola Digitale, Piano «Scuola 4.0» (PNRR) e Regolamento d'Istituto vigente.

Art. 3 — Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Sistema di intelligenza artificiale (IA): sistema automatizzato che, con diversi livelli di autonomia, a partire dai dati che riceve, genera output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
- b) IA generativa: sistema in grado di produrre testi, immagini, audio, video, codice o altri contenuti in risposta a istruzioni (prompt) dell'utente;
- c) Deployer (utilizzatore): soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità; l'Istituzione scolastica agisce di norma quale utilizzatore di sistemi forniti da terzi;
- d) Sorveglianza (o supervisione) umana: presidio da parte di una persona fisica che verifica, interpreta e, se necessario, corregge o disattende gli output del sistema di IA, mantenendo la responsabilità della decisione finale;
- e) Dichiarazione d'uso dell'IA: indicazione trasparente, resa dallo studente o dal personale, delle modalità con cui un sistema di IA è stato impiegato nella realizzazione di un elaborato o di un materiale;
- f) Allucinazione: output plausibile ma errato o inventato prodotto da un sistema di IA generativa;
- g) Dati personali: qualunque informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, secondo la definizione del GDPR.

Art. 4 — Principi fondamentali

L'utilizzo dell'IA nell'Istituto è ispirato ai seguenti principi:

- **Centralità della persona:** l'IA è strumento a supporto degli obiettivi pedagogici e non sostituisce la relazione educativa, il ruolo del docente né l'impegno personale dello studente.
- **Sorveglianza umana:** ogni output dell'IA è sottoposto al controllo critico di una persona; le decisioni che riguardano gli studenti, in particolare la valutazione, restano di esclusiva competenza umana.
- **Trasparenza e tracciabilità:** l'uso dell'IA è dichiarato e riconoscibile; i contenuti generati dall'IA sono identificabili come tali.
- **Equità e inclusione:** l'accesso agli strumenti è garantito in modo non discriminatorio, evitando che la tecnologia accentui divari esistenti e valorizzando l'accessibilità per gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali.

- **Non discriminazione:** si vigila sui rischi di bias e di trattamenti discriminatori per sesso, età, origine, disabilità, convinzioni religiose, opinioni o orientamento.
- **Tutela dei dati e della dignità:** il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del GDPR, con particolare protezione dei minori.
- **Sviluppo del pensiero critico:** l'uso dell'IA è orientato a rafforzare, non a sostituire, le capacità di analisi, rielaborazione e giudizio degli studenti.
- **Sicurezza e sostenibilità:** si privilegiano strumenti sicuri, affidabili e, ove possibile, rispettosi della sostenibilità ambientale e dell'uso responsabile delle risorse.

Art. 5 — Finalità

Il Regolamento persegue le seguenti finalità: promuovere un uso didattico consapevole ed efficace dell'IA; tutelare l'integrità dei percorsi di apprendimento e di valutazione; garantire la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai minori; assicurare trasparenza e responsabilità; prevenire usi impropri, illeciti o dannosi; sostenere l'alfabetizzazione all'IA di studenti e personale, in coerenza con gli obblighi europei e nazionali.

Titolo II — Governance e responsabilità

Art. 6 — Responsabilità della comunità scolastica

1. Il Dirigente scolastico assicura l'attuazione del presente Regolamento, promuove la formazione del personale e degli studenti, e adotta le misure organizzative necessarie a garantire un uso conforme e sicuro dell'IA.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente scolastico. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) fornisce pareri e supporto in ordine ai trattamenti che coinvolgono sistemi di IA e alla eventuale valutazione d'impatto.
3. L'Animatore digitale e il team per l'innovazione digitale supportano l'introduzione dell'IA, individuano gli strumenti idonei e diffondono buone pratiche.
4. I docenti sono responsabili dell'uso didattico dell'IA nelle proprie classi e della supervisione dell'uso da parte degli studenti durante le attività scolastiche.

Art. 7 — Gruppo di lavoro sull'Intelligenza Artificiale

1. L'Istituto ha istituito un Gruppo di lavoro sull'IA, coordinato dal Dirigente scolastico e composto da docenti del Team dell'innovazione, dall'Animatore digitale e dalla Funzione strumentale al PTOF.
2. Il Gruppo di lavoro ha compiti di indirizzo, monitoraggio, aggiornamento dell'elenco degli strumenti ammessi, supporto alla formazione e proposta di revisione del presente Regolamento.

Titolo III — Utilizzo dell'IA da parte dei docenti

Art. 8 — Principi d'uso didattico e professionale

1. I docenti possono utilizzare i sistemi di IA quali strumenti di supporto alla progettazione didattica, alla personalizzazione dei percorsi, alla creazione di materiali differenziati e inclusivi, alla

predisposizione di esercitazioni e all'attività professionale, mantenendo sempre il pieno controllo metodologico, pedagogico e valutativo.

2. Il docente conserva la responsabilità dei contenuti proposti alla classe: ogni materiale prodotto con l'ausilio dell'IA è verificato quanto a correttezza, adeguatezza, aggiornamento e assenza di bias o contenuti discriminatori, prima dell'utilizzo.

3. I docenti favoriscono un uso dell'IA orientato allo sviluppo del pensiero critico e della creatività degli studenti e ne accompagnano l'utilizzo con adeguata mediazione didattica.

Art. 9 — Progettazione, materiali e trasparenza

1. È opportuno che i docenti documentino, nell'ambito della programmazione, le modalità con cui integrano l'IA nella didattica, esplicitando finalità e strumenti utilizzati.

2. Quando un materiale destinato agli studenti o alle famiglie è stato prodotto in misura significativa con l'ausilio dell'IA, è buona prassi darne evidenza, coerentemente con il principio di trasparenza.

Art. 10 — Valutazione e sorveglianza umana

1. La valutazione degli apprendimenti è atto esclusivo e non delegabile del docente. **È vietato affidare a sistemi di IA la determinazione di voti, giudizi o esiti valutativi degli studenti.**

2. L'IA può essere utilizzata dal docente unicamente come ausilio strumentale (ad esempio per generare bozze di feedback, griglie o esercizi), fermo restando che ogni giudizio finale è formulato e assunto dalla persona del docente, che ne verifica correttezza ed equità.

3. In coerenza con le Linee guida ministeriali, i docenti orientano progressivamente la valutazione verso la comprensione profonda, il pensiero critico e le competenze applicative, privilegiando prove non facilmente eludibili mediante il semplice ricorso all'IA generativa.

Art. 11 — Usi non consentiti per il personale docente

Ai docenti è fatto divieto, in particolare, di:

- delegare a sistemi di IA la valutazione degli studenti o l'adozione di decisioni che li riguardano;
- inserire in sistemi di IA non autorizzati dati personali di studenti, colleghi o famiglie (nomi, immagini, elaborati riconducibili a singoli, dati relativi alla salute o al sostegno, ecc.) nel rispetto della privacy;
- utilizzare l'IA per finalità estranee alle proprie funzioni o in modo lesivo della dignità e della reputazione delle persone;
- presentare come propri, senza alcuna verifica, contenuti generati dall'IA potenzialmente errati, non aggiornati o lesivi di diritti di terzi (incluso il diritto d'autore), facilmente rilevabili con tool digita appositamente predisposti.

Titolo IV — Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

Art. 12 — Principi d'uso per gli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare i sistemi di IA, secondo le indicazioni dei docenti, come strumento di studio, ricerca e apprendimento, nel rispetto dei principi di onestà, trasparenza e responsabilità.

2. L'uso dell'IA non deve sostituire l'apprendimento personale né l'elaborazione autonoma: lo studente resta l'autore del proprio percorso e dei propri elaborati e ne è responsabile.

3. L'uso di sistemi di IA durante le attività scolastiche è ammesso solo quando espressamente consentito dal docente e nei limiti da questi indicati, qualora sia consentito l'utilizzo di dispositivi digitali.

Art. 13 — Usi consentiti

Con l'autorizzazione e sotto la supervisione del docente, gli studenti possono, a titolo esemplificativo, utilizzare l'IA per: chiarire concetti e ricevere spiegazioni alternative; generare esempi, mappe o schemi di studio; esercitarsi con quiz e domande; ricevere suggerimenti per migliorare la struttura o la forma di un testo di cui restano autori; supportare la ricerca di fonti attendibili o che, che devono comunque essere verificate; sostenere l'inclusione e l'accessibilità (sintesi vocale, traduzione, semplificazione dei testi).

Art. 14 — Usi non consentiti e integrità scolastica

Salvo diversa e specifica indicazione del docente, agli studenti non è consentito:

- presentare come proprio un elaborato prodotto integralmente o prevalentemente dall'IA (compiti, temi, relazioni, tesine, elaborati d'esame, codice, progetti);
- utilizzare l'IA durante verifiche, prove, esami o valutazioni quando non espressamente autorizzata;
- omettere di dichiarare l'uso dell'IA quando richiesto dal docente;
- inserire nei sistemi di IA dati personali propri o altrui, immagini o informazioni riservate, senza le necessarie autorizzazioni;
- generare o diffondere contenuti falsi, ingannevoli, offensivi, discriminatori, violenti o lesivi della dignità e della reputazione altrui, inclusi contenuti manipolati (deepfake) riferiti a compagni, personale o terzi;
- utilizzare l'IA per finalità di cyberbullismo o comunque contrarie alla legge e al Regolamento di disciplina.

Art. 15 — Dichiarazione d'uso dell'IA negli elaborati

1. Quando il docente consente l'uso dell'IA nella realizzazione di un elaborato, lo studente indica in modo trasparente in quali parti e con quali modalità l'ha utilizzata, secondo il modello di cui all'Allegato B.

2. La dichiarazione d'uso è parte integrante della correttezza del lavoro e concorre a educare gli studenti alla trasparenza e alla responsabilità nell'impiego delle tecnologie.

Art. 16 — Uso nelle verifiche e nelle valutazioni

1. Durante le verifiche e le prove, l'uso di strumenti di IA è vietato; l'utilizzo è consentito soltanto per garantire misure compensative a studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali.

2. L'eventuale utilizzo non autorizzato dell'IA in sede di verifica costituisce violazione assimilabile all'uso di strumenti o supporti non consentiti e comporta le conseguenze previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di disciplina.

Titolo V — Utilizzo dell'IA da parte del personale ATA e amministrativo

Art. 17 — Uso nei processi organizzativi e amministrativi

1. Il personale ATA può utilizzare strumenti di IA a supporto delle attività di segreteria e dei processi organizzativi (ad esempio redazione di bozze di documenti, riorganizzazione di testi, supporto a fogli di calcolo), esclusivamente con gli strumenti autorizzati dall'Istituto e nel rispetto delle procedure interne.

2. L'uso dell'IA non esime dalla verifica umana della correttezza, della completezza e della conformità normativa degli atti prodotti, la cui responsabilità resta in capo al personale e agli uffici competenti.

Art. 18 — Limiti, riservatezza e supervisione

1. È vietato inserire in sistemi di IA non autorizzati dati personali, dati particolari (già «sensibili»), dati relativi a studenti, famiglie o personale, atti in corso di istruttoria, o qualunque informazione riservata o protocollata.

2. Le decisioni amministrative che producono effetti giuridici o incidono significativamente sulle persone non possono essere adottate in modo automatizzato dai sistemi di IA: è sempre garantito l'intervento umano e la motivazione da parte dell'ufficio competente.

Titolo VI — Protezione dei dati personali e tutela dei minori

Art. 19 — Tutela dei dati personali

1. Ogni trattamento di dati personali connesso all'uso di sistemi di IA avviene nel rispetto del GDPR e del Codice privacy, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza.

2. Prima dell'adozione di strumenti di IA che comportino trattamenti di dati personali, l'Istituto verifica, con il supporto del DPO, la base giuridica, l'informativa agli interessati e l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Art. 20 — Minori e consenso

1. In coerenza con la Legge n. 132/2025, l'accesso autonomo dei minori ai sistemi di IA è consentito a partire dai quattordici anni di età; al di sotto di tale soglia è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Anche per i minori ultraquattordicenni, le informazioni relative al trattamento e all'uso dei sistemi devono essere fornite in forma comprensibile e accessibile. L'Istituto informa preventivamente le famiglie sull'utilizzo didattico di strumenti di IA e sulle relative modalità, secondo l'Allegato C.

3. Resta ferma, per i trattamenti di dati personali dei minori connessi ai servizi della società dell'informazione, la disciplina del GDPR e del Codice privacy.

Art. 21 — Divieto di immissione di dati personali e riservati

1. È fatto divieto a tutti gli utenti di inserire nei sistemi di IA, in particolare in quelli generativi accessibili tramite rete pubblica, dati personali propri o di terzi, immagini di persone, elaborati o informazioni riconducibili a singoli studenti, dati relativi alla salute, al sostegno o comunque informazioni riservate, salvo che ciò avvenga con strumenti espressamente autorizzati e con adeguate garanzie.

2. Gli utenti sono tenuti a considerare che i dati immessi in taluni sistemi possono essere conservati o riutilizzati dal fornitore; in caso di dubbio, si astengono dall'inserire qualunque dato personale.

Art. 22 — Sistemi ad alto rischio e valutazione d'impatto

1. Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689, sono considerati ad alto rischio, in ambito di istruzione, i sistemi di IA destinati a determinare l'accesso o l'ammissione, a valutare i risultati dell'apprendimento, a orientare i percorsi o a monitorare i comportamenti degli studenti durante le prove.

2. L'Istituto non adotta sistemi rientranti in tali categorie se non nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento europeo, inclusa, ove richiesta, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) e la sorveglianza umana rafforzata. In ogni caso è escluso l'uso di sistemi che assumano in via automatizzata decisioni valutative o selettive sugli studenti.

Titolo VII — Sicurezza, strumenti ammessi e pratiche vietate

Art. 23 — Strumenti e piattaforme ammesse

1. L'Istituto individua e mantiene aggiornato, anche tramite il Gruppo di lavoro sull'IA, l'elenco degli strumenti di IA ammessi per le attività didattiche e amministrative, privilegiando soluzioni che offrano adeguate garanzie di sicurezza, protezione dei dati e conformità normativa, ivi comprese quelle integrate nelle suite educative già in uso (in cui il fornitore assume gli obblighi di conformità e l'Istituto opera come utilizzatore).

2. L'uso di strumenti non inclusi nell'elenco, per attività istituzionali che comportino il trattamento di dati o la produzione di materiali destinati agli studenti, è consentito solo previa valutazione e autorizzazione.

3. Sono rispettati i limiti di età e le condizioni d'uso stabiliti dai fornitori dei singoli servizi.

Art. 24 — Sicurezza informatica

1. L'uso dei sistemi di IA avviene nel rispetto delle misure di sicurezza dell'Istituto e della Politica d'uso accettabile delle tecnologie. Gli utenti adottano credenziali riservate, non condividono account, non aggirano i sistemi di protezione e segnalano tempestivamente eventuali anomalie o incidenti.

2. Gli utenti verificano sempre l'attendibilità degli output, consapevoli del rischio di errori, contenuti inventati (allucinazioni), informazioni non aggiornate o distorsioni (bias).

Art. 25 — Pratiche di IA vietate

1. Sono vietate, in coerenza con l'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, le pratiche di IA inammissibili. In ambito scolastico è in particolare vietato l'uso di sistemi di IA finalizzati a riconoscere o dedurre le emozioni degli studenti e del personale, nonché di sistemi di categorizzazione biometrica, di attribuzione di punteggi sociali (social scoring) o comunque di tecniche manipolative o lesive dei diritti fondamentali.
2. È vietato ogni uso dell'IA finalizzato alla sorveglianza indebita, alla profilazione non consentita o alla creazione e diffusione di contenuti falsi o manipolati (deepfake) idonei a ledere la dignità, la reputazione o i diritti delle persone.

Titolo VIII — Formazione e alfabetizzazione all'IA

Art. 26 — Formazione del personale

1. In attuazione dell'obbligo di alfabetizzazione all'IA di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, l'Istituto promuove percorsi di formazione per il personale docente e ATA, che combinano dimensione tecnica, pedagogica ed etica, affinché chi utilizza o supervisiona i sistemi di IA disponga di adeguate competenze.
2. La formazione è progettata tenendo conto dei ruoli, delle funzioni e del contesto d'uso, e viene aggiornata in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 27 — Alfabetizzazione degli studenti

1. L'Istituto integra nel curriculum, anche nell'ambito dell'educazione civica, dell'educazione digitale e nelle pratiche orientative, attività volte a sviluppare negli studenti la comprensione di cosa sia l'IA, le competenze per un uso efficace e responsabile e le competenze critiche per valutarne gli output, i limiti e i rischi di bias.
2. Particolare attenzione è dedicata alla consapevolezza sui temi della privacy, del diritto d'autore, dell'affidabilità delle fonti e delle implicazioni etiche e sociali dell'IA.

Titolo IX — Violazioni e conseguenze

Art. 28 — Violazioni da parte degli studenti

1. Le violazioni del presente Regolamento da parte degli studenti sono valutate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, con finalità educativa e di responsabilizzazione, e comportano le conseguenze previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di disciplina d'Istituto.
2. L'uso non consentito dell'IA in sede di verifica o la presentazione come propri di elaborati prodotti dall'IA possono comportare, oltre ai provvedimenti disciplinari, la rideterminazione della valutazione della prova o dell'elaborato interessato, secondo la valutazione del docente.
3. Nei casi più gravi, in particolare in presenza di condotte riconducibili al cyberbullismo o alla diffusione di contenuti manipolati lesivi delle persone, si applicano le procedure previste dal regolamento d'Istituto,

dalla normativa vigente e, ove necessario, la segnalazione alle autorità competenti.

Art. 29 — Violazioni da parte del personale

1. Le violazioni da parte del personale docente e ATA sono valutate secondo la normativa vigente e i contratti collettivi in materia di responsabilità disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità civili, penali e in materia di protezione dei dati personali.

Titolo X — Disposizioni finali

Art. 30 — Monitoraggio e aggiornamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a monitoraggio periodico ed è aggiornato in relazione all'evoluzione della normativa europea e nazionale, delle Linee guida ministeriali e dell'esperienza applicativa, anche su proposta del Gruppo di lavoro sull'IA.
2. Si richiama in particolare la progressiva applicazione degli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689 secondo le scadenze in esso previste, ivi compresi gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio in ambito educativo.

Art. 31 — Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato all'albo on line e nella sezione dedicata del sito web dell'Istituto.
2. Del Regolamento è data adeguata informazione a studenti, famiglie e personale; esso costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Allegato A — Usi dell'IA consentiti e non consentiti per gli studenti

La tabella seguente ha valore orientativo. Il docente può ampliare o restringere gli usi consentiti in relazione alle finalità didattiche e al tipo di attività, dandone chiara indicazione alla classe.

USI CONSENTITI (con supervisione)	USI NON CONSENTITI
Farsi spiegare un concetto in modo alternativo o più semplice	Far svolgere all'IA compiti, temi, relazioni o tesine da consegnare come propri
Generare esempi, mappe concettuali e schemi di studio	Usare l'IA durante verifiche o esami senza autorizzazione
Esercitarsi con quiz e domande di autovalutazione	Omettere di dichiarare l'uso dell'IA quando richiesto
Ricevere suggerimenti per migliorare forma e struttura di un testo di cui si è autori	Inserire dati personali, immagini o informazioni riservate proprie o altrui
Supportare la ricerca di fonti, poi verificate autonomamente	Creare o diffondere contenuti falsi, offensivi, discriminatori o deepfake
Strumenti di accessibilità e inclusione (sintesi vocale, traduzione, semplificazione)	Utilizzare l'IA per cyberbullismo o per ledere la dignità delle persone

Allegato B — Modello di dichiarazione d'uso dell'IA

Da allegare all'elaborato quando il docente consente e richiede la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale.

Il/La sottoscritto/a _____ della classe _____ dichiara, in relazione all'elaborato « _____ », quanto segue:

- Ho utilizzato uno o più strumenti di intelligenza artificiale: ☐ Sì ☐ No
- Strumento/i utilizzato/i: _____
- In quali fasi/parti del lavoro: _____
- Con quali finalità (es. spiegazioni, esempi, revisione della forma, ricerca fonti): _____
- Dichiaro che il contenuto è frutto della mia rielaborazione personale e che ho verificato le informazioni utilizzate.

Data ____/____/____

Firma _____

Allegato C — Informativa sintetica per le famiglie

L'I.I.S. «R. Piria» di Rosarno può utilizzare, nell'ambito delle attività didattiche, strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'apprendimento e dell'inclusione, sotto la supervisione dei docenti e nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2024/1689, Legge n. 132/2025, Linee guida MIM allegate al D.M. n. 166/2025, GDPR).

L'uso dell'IA avviene secondo i seguenti criteri: centralità della persona e sorveglianza umana; nessuna decisione valutativa automatizzata sugli studenti; tutela dei dati personali e divieto di inserire dati riservati nei sistemi; trasparenza sull'uso degli strumenti; sviluppo del pensiero critico e dell'uso responsabile.

Ai sensi della Legge n. 132/2025, l'accesso autonomo ai sistemi di IA è previsto a partire dai quattordici anni; per i minori di quattordici anni è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Per informazioni o per esercitare i diritti previsti dal GDPR è possibile rivolgersi all'Istituto in qualità di Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati (DPO).